

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 08

riunita con l'intervento dei Signori:

MASCOLINI	AVV. ENEA	PRESIDENTE/ RELATORE
SILVESTRI	DOTT. ENZO	GIUDICE
CAPOBIANCO	AVV. FRANCESDO	RELATORE

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 206/08/05 UDIENZA DEL 07/12/2005 DEPOSITATA IL 12/01/2006

- sul ricorso n. 204/05
depositato il 9/02/2005
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.RE0LSTA00015 SANZ.AMMINISTR.
2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

D.F.D. COSTRUZIONI S.R.L.
CORSO ITALIA N. 36 83030 MELITO IRPINO (AV)

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO (AV)

altre parti coinvolte:
INPS
VIA ROMOLO GESSI N24
VIA ROMOLO GESSI 48100 RAVENNA (RA)

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, faceva notificare, per l'anno di imposta 2003 alla Società "D.F.D. COSTRUZIONI S.r.l.", corrente in Melito Irpino (AV), l'avviso di irrogazione sanzioni nr. REOLSTA00015 per € 35.941,58 sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.L. 22/02/2002 convertito con modificazioni con L. nr. 73/2002.

L'avviso in questione era conseguente ad un verbale redatto in data 22.7.2003 col quale l'INPS di Ravenna accertava a carico della predetta società l'irregolare impiego di n. 3 dipendenti a far data dal 3.6.2003 (Cascella Antonio; Di Candia Sabino e Legnetti Giuseppe) e di un dipendente (Di Leo Ruggiero) a far data dal 9.6.2003, siccome non risultanti dalle scritture contabili o altre documentazioni obbligatorie.

Conseguentemente veniva irrogata la sanzione nella misura prevista dalla L. 73/2002 (dal 200% al 400% dell'importo del costo del lavoro calcolato sulla base dei c.c.n.l. dalla data di inizio dell'anno fino alla data della contestazione).

Avverso e per l'annullamento dell'atto impositivo insorgeva la società la quale denunciava di incostituzionalità la norma in questione rispetto ai principi dettati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e con particolare riferimento alle modalità di quantificazione delle sanzioni amministrative adottate in dispregio dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

Nel merito la società negava gli addebiti e sosteneva che tutti i dipendenti erano stati e risultavano regolarmente assunti fin dall'inizio della prestazione lavorativa e cioè: Cascella e Di Candia dal 4.6.2003; Leonetti e Di Leo dal 16.6.2003 ed a conferma di ciò produceva copia stralcio del libro matricola.

Unitamente al ricorso la società formulava istanza cautelare di sospensione ed istanza di discussione anche della fase di merito in pubblica udienza. Fissata l'udienza per la discussione della domanda cautelare si costituiva in giudizio l'Ufficio che con proprie note impugnava il ricorso e ne chiedeva l'intègrale rigetto.

All'udienza del 13.4.2005 la Commissione concedeva la chiesta sospensione e rinviava per la discussione del merito.

Successivamente con ordinanza del 13.7.05 disponeva il deposito in atti da parte dell'Inps di copia dei verbali di ispezione con interrogatorio dei dipendenti al fine di verificare la effettiva data di inizio dei rapporti di lavori per cui vi è causa e rinviava alla nuova udienza del 7.12.2005.

Le parti in sede di discussione `si riportavano ciascuna ai propri scritti e la Commissione differiva la deliberazione ai sensi dell'art. 35/comma 2 del Dlgs 546/92 e successivamente, riunita in Camera di consiglio, in data ,14.12.2005 decideva per l'accoglimento del ricorso con compensazione integrale delle spese di lite, il tutto come da dispositivo in calce e sulla base dei seguenti

MOTIVI

Il ricorso è fondato e va accolto.

Prima di tutto va evidenziato che l'art. 3, comma 3 del D.L.12/2002 che punisce con sanzione amministrativa il datore di lavoro nel caso di impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro denunciato abbia avuto inizio in epoca successiva al primo giorno dell'anno in cui è stata constatata la violazione.

Con la pronuncia n. 144 del 12.4.2005 la Corte Costituzionale ha consentito il superamento della presunzione "iuris et de iure" prevista dal citato articolo e la possibilità da parte del datore di lavoro di fornire idonea prova contraria.

E proprio al fine di accertare il reale inizio del rapporto di lavoro dei dipendenti in parola questa Commissione ebbe a disporre con propria ordinanza l'acquisizione del verbale ispettivo dell'Inps di Ravenna.

Orbene il quadro probatorio in atti, nel suo complesso, fa ritenere la fondatezza del ricorso con riferimento alle posizioni dei lavoratori Cascella; Di Candia; Di Leo e Leonetti.

Il Verbale di accertamento dell'INPS di Ravenna n. 1514-18803, redatto in data 22 luglio 2003 opera un richiamo generico alle dichiarazioni dei lavoratori presenti ed alla documentazione esaminata.

Gli accertatori hanno così ritenuto di potere con certezza affermare la sussistenza delle violazioni contestate accertando, ad esempio, che gli operai Cascella e Di Candia abbiano iniziato a lavorare il 3 giugno 2003 e non il 4 giugno 2003 e che i gli operai Di Leo e Leonetti abbiano iniziato a lavorare il 3 e 9 giugno 2003 anziché il 16 giugno dello stesso anno.

La ricorrente società contesta fortemente le risultanze degli accertamenti sulla base di varia e concorde documentazione di segno opposto offerta in atti e più precisamente:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dei dipendenti stessi a danno dei quali sarebbero state accertate le contestate violazioni;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di dipendenti terzi rispetto alle contestate violazioni;
- comunicazioni dell'U.P.L.M.O. di Avellino inviate ai dipendenti con riferimento ai periodi di lavoro alle dipendenze della ricorrente società.

Nel caso di specie va pure evidenziato inoltre che al momento in cui gli ispettori intervennero i lavoratori in parola risultavano lavorare regolarmente in quanto assunti regolarmente in epoca precedente come risulta dal libro matricola.

La Commissione, come già ricordato, per una migliore valutazione complessiva della vicenda ha anche emesso ordinanze istruttorie, ma la documentazione pervenuta non consente di confermare la sussistenza delle contestate violazioni non essendo stato possibile stabilire, ad esempio, come abbiano potuto gli ispettori accertare l'inizio del rapporto di lavoro al 3 giugno 2003 anziché al 4 giugno 2003 come risulta dal libro matricola prodotto dalla società.

Va anche detto che a seguito della ormai nota pronuncia n. 144 della Corte Costituzionale resa in data 12.4.2005, nel caso di specie, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi accertatori, alla ricorrente società andrebbe applicata una sanzione commisurata al costo unitario di una sola giornata di lavoro (per le violazioni a danno dei dipendenti Di Candia e Cascella) ed a pochissimi giorni di lavoro (per le violazioni a danno dei dipendenti Leonetti e Di Leo).

Nel caso di specie, tuttavia, sulla base della valutazione critica e complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito il ricorso ben può essere dichiarato fondato con conseguente annullamento dell'avviso di irrogazione sanzioni per cui è causa.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti sussistendone giusti motivi poiché certamente l'attività dell'ufficio non è stata avventata o temeraria: ma occasionata comunque da un verbale di accertamento redatto dall'INPS, il tutto come da seguente

DISPOSITIVO

La Commissione definitivamente pronunciando sul proposto ricorso lo accoglie e compensa le spese.

Avellino lì 14 dicembre 2005

Il Presidente

Il Relatore